



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Direttore Generale

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti

E, p. c. Al Sindaco

Al Vice Sindaco

Oggetto: Restituzione pratiche causa mancata retribuzione e riscontro richiesta restituzione rimborso spese generali.

Lo scrivente, come noto, ha inviato in passato plurime circolari sul tema dell'obbligo di rispetto dell'articolo 191 del TUEL, che disciplina le procedure di assunzione di impegni di spesa, dal quale deriva, quale corollario, che la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "*ad substantiam*", e pertanto nei confronti della stessa pubblica amministrazione non è configurabile il rinnovo tacito del contratto né rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni <sup>(1)</sup>.

Ciò premesso, con la presente, che si pone ad integrazione e conferma di tutto quanto già segnalato, si intende richiamare la Loro attenzione sulla recente sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n.33005/2023), che ha stabilito che, in mancanza di parere contabile, l'impegno di spesa non è sufficiente per la remunerazione dei professionisti.

La sentenza, che ha riguardato il caso di un professionista che aveva agito in giudizio nei confronti di un ente locale per la liquidazione della sua parcella professionale, ha confermato l'orientamento consolidato del giudice di legittimità, secondo cui l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria.

In assenza di detta procedura, la determinazione dell'impegno di spesa è nulla con successiva nullità anche del contratto stipulato, fermo restando l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione.

La pronuncia *de qua* è rilevante poiché ribadisce, ancora una volta, che, in assenza di un impegno di spesa valido, l'ente locale non è obbligato a pagare alcuno.

<sup>(1)</sup> Sul piano giurisprudenziale, cfr., *ex pluribus*, Cass. 10 giugno 2005, n. 12323, Cass. 3 agosto 2002 n.11649; sull'impossibilità giuridica di un tacito rinnovo del contratto con la pubblica amministrazione "*per facta concludentia*", cfr. altresì Cass. 24 giugno 2002 n.9165; 12 febbraio 2002 n.1970; 11 gennaio 2000 n.188.



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

---

Pertanto, è fondamentale che i soggetti che stipulano contratti con gli enti locali verificchino sempre la presenza di un impegno di spesa valido, con parere contabile, prima di iniziare a svolgere le proprie attività.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005